

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI RULLI RULMECA S.P.A.

1. Ambito di applicazione e perfezionamento del contratto

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito, “**Condizioni Generali**”), unitamente alle condizioni particolari contenute nella conferma d’ordine (di seguito “**Conferma d’Ordine**”) e/o nei documenti ad esse allegati, costituiscono la disciplina integrale del contratto (di seguito il “**Contratto**”) tra RULLI RULMECA S.P.A., con sede in 24011-ALME’ (BG), via Toscanini, 1, codice fiscale/partita IVA 00673810164, (di seguito, il “**Venditore**” o “**Rulmecca**”), e l’acquirente (di seguito, l’“**Acquirente**”) (il **Venditore** e l’**Acquirente** sono di seguito collettivamente indicati come “**Parti**” ed individualmente altresì come una “**Parte**”) in relazione alla realizzazione e la fornitura di prodotti (di seguito, il/i “**Prodotto/i**”) dettagliatamente descritti nella **Conferma d’Ordine**. Tali **Condizioni Generali** sostituiscono ogni altro e/o diverso termine e/o condizione con esse in conflitto proposto dall’**Acquirente**, verbalmente o per iscritto, e non espressamente accettato dal **Venditore**.

1.2. Il **Contratto** tra il **Venditore** e l’**Acquirente** si considera concluso solo a seguito della ricezione da parte dell’**Acquirente** della **Conferma d’Ordine** inviata dal **Venditore**.

1.3. Nessuna integrazione o modifica delle **Condizioni Generali**, sia qualora venga indicata nell’ordine di acquisto dell’**Acquirente** (di seguito “l’**Ordine d’Acquisto**”) sia se indicata in altri documenti, può essere opposta al **Venditore** se non inserita nella **Conferma d’Ordine**, o comunque se non accettata espressamente per iscritto dalle **Parti**.

1.4. In caso di difformità tra l’**Ordine d’Acquisto** e la relativa **Conferma d’Ordine**, la sottoscrizione e restituzione della **Conferma d’Ordine** o, in alternativa, il suo mancato espresso rifiuto e/o l’esecuzione della prestazione, comportano l’accettazione da parte dell’**Acquirente** delle Condizioni Generali nonché delle condizioni e termini contrattuali particolari previsti nella **Conferma d’Ordine**.

1.5. Salvo patto contrario contenuto nella **Conferma d’Ordine**, gli ordini di Prodotti si intendono correttamente evasi, quanto alle quantità richieste, con una tolleranza pari a più o meno il 3%, salvo adeguamento del prezzo. L’**Acquirente** accetta sin da ora tale possibile variazione.

2. Caratteristiche dei Prodotti - Modifiche

2.1. Le informazioni o i dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei **Prodotti**, quali peso, dimensioni, capacità e rendimenti, contenuti in dépliant, cataloghi o documenti similari sono vincolanti per il **Venditore** ai fini della garanzia di cui all’art. 7 nella misura in cui essi siano stati espressamente menzionati come tali nel **Contratto**.

2.2. Il **Venditore** si riserva di apportare ai **Prodotti** le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei **Prodotti** stessi, dovessero risultare necessarie o opportune in base a proprie esigenze produttive e/o commerciali.

3. Termini di consegna

3.1. I termini di consegna indicati nella **Conferma d’Ordine** non rivestono carattere essenziale ed escludono i tempi di trasporto anche nell’eventualità in cui il medesimo sia stato realizzato e/o organizzato a cura di **Rulmecca**. Ove il ritardo imputabile al **Venditore** superi le tre (3) settimane, l’**Acquirente** potrà risolvere il **Contratto** relativamente ai **Prodotti** di cui la consegna è ritardata dandone un preavviso di dieci (10) giorni lavorativi, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al **Venditore**.

3.2. Non si considera imputabile al **Venditore** l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all’art. 8) o ad atti od omissioni dell’**Acquirente**, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni di impiego dei **Prodotti**, specifiche tecniche, disegni e, più in generale, mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei **Prodotti** stessi.

3.3. Salvo il caso di dolo o colpa grave del **Venditore**, il pagamento delle somme indicate all’art. 5 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per ritardata consegna dei **Prodotti**.

3.4. Il **Venditore** avrà diritto di sospendere in qualsiasi momento, previa semplice comunicazione scritta all’**Acquirente**, l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Vendita, nelle ipotesi previste dall’art. 1461 del Cod.Civ. (Mutamenti nelle condizioni patrimoniali dei contraenti), salvo la prestazione di idonea garanzia.

3.5. Qualora l’**Acquirente** ritardi il ritiro dei **Prodotti** di oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione di merce pronta per la consegna, il **Venditore** si riserva il diritto di procedere alla loro fatturazione anticipata con relativa decorrenza dei termini di pagamento. Restano in ogni caso a carico dell’**Acquirente** le spese di sosta e qualsiasi altro onere e/o responsabilità per il magazzinaggio e la custodia dei **Prodotti**.

3.6. Qualora l’**Acquirente** rifiuti di prendere in consegna e/o ritirare i **Prodotti** o singoli lotti il **Venditore** avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere di diritto il **Contratto**, o di richiedere l’esecuzione in forma specifica dello stesso, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

4. Resa e spedizione - Reclami

4.1. Salvo patto contrario, la fornitura dei **Prodotti** s’intende Franco Fabbrica (EXW INCOTERMS 2010) e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal **Venditore**.

4.2. Salvo patto contrario stipulato per iscritto tra le **Parti**, i rischi passano all’**Acquirente** al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

4.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, alle quantità, al numero o alle caratteristiche esteriori dei **Prodotti** dovranno essere notificati al **Venditore** mediante lettera raccomandata RR, o a mezzo PEC, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dei **Prodotti** stessi. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al **Venditore** mediante lettera raccomandata RR o a mezzo PEC, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna.

4.4. Resta inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’**Acquirente** di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei **Prodotti** oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

5. Prezzi

5.1. Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per **Prodotti** resi Franco Fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico dell'**Acquirente**.

5.2. **Rulmeca** si riserva di apportare ai prezzi variazioni adeguate agli intervenuti aumenti della manodopera, della materia prima e di altri elementi di costo che dovessero verificarsi nel corso del rapporto contrattuale sino alla data della spedizione, qualora tra il perfezionamento dell'ordine e la data della sua evasione sia stabilito un termine superiore a 90 (novanta) giorni di calendario.

6. Condizioni di pagamento

6.1. Qualora le **Parti** non abbiano specificato le condizioni di pagamento, il pagamento dovrà essere effettuato come indicato al successivo art. 6.2.

6.2. Ove le **Parti** abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura, mediante bonifico bancario o ricevuta bancaria. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del **Venditore** presso la sua banca in Italia. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, l'**Acquirente** dovrà mettere a disposizione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della conferma d'ordine e non oltre 15 (quindici) giorni prima della data di consegna, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI da primaria banca pagabile contro semplice dichiarazione del **Venditore** di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.

6.3. Ove le **Parti** abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del **Venditore** entro 30 giorni dalla data della **Conferma d'Ordine** e comunque non oltre 15 (quindici) giorni prima della data di consegna convenuta.

6.4. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico dell'**Acquirente**.

6.5. In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, l'**Acquirente** sarà tenuto a corrispondere al **Venditore** interessi moratori così come previsto dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, a partire dal momento in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire.

6.6. In caso di ritardo nel pagamento è facoltà di **Rulmeca**: (i) sospendere l'esecuzione e /o la consegna di qualsiasi ordine in corso sino al completo adempimento degli obblighi contrattuali dell'**Acquirente**; (ii) risolvere, in presenza di crediti scaduti da oltre trenta giorni, ogni **Contratto** di compravendita stipulato con l'**Acquirente**, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

6.7. Il pagamento dovrà avvenire in Euro, salvo diversa indicazione risultante dalla **Conferma d'Ordine** e deve intendersi in ogni caso effettuato presso la sede del **Venditore**, anche quando previsto a mezzo tratta e/o effetti.

6.8. L'**Acquirente** non è in alcun caso legittimato: (i) a sospendere o ritardare il pagamento dei **Prodotti**, ivi incluso in caso di

vizi e/o difformità, salvo il diritto di ripetere quanto indebitamente pagato (*solve et repete*); (ii) ad operare alcuna compensazione, salvo diverso accordo scritto con il **Venditore**.

6.9. Resta inteso che **Rulmeca** potrà operare la compensazione di propri debiti con i crediti vantati nei confronti dell'**Acquirente** ai sensi di legge

7. Garanzia per vizi

7.1. Il **Venditore** si impegna a porre rimedio, nei limiti ed alle condizioni e termini di seguito esposti, a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei **Prodotti** a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei **Prodotti medesimi**, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 4.3.

7.2. Il **Venditore** garantisce la rispondenza dei **Prodotti** a particolari specifiche o caratteristiche tecniche e/o la loro idoneità ad usi particolari soltanto nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel **Contratto** o in documenti richiamati a tal fine dal **Contratto** stesso.

7.3. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il **Venditore** sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei **Prodotti**, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di **Prodotti** in sostituzione di quelli difettosi. Resta inteso che la presente garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del **Venditore** (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai **Prodotti** forniti (quali, a mero titolo esemplificativo, risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.). I **Prodotti** sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.

7.4. La garanzia non include: A) tutti i difetti dei **Prodotti** derivanti dal loro inidoneo stoccaggio e/o da un cattivo, errato od improprio utilizzo dei **Prodotti**, ivi compresa l'inosservanza delle istruzioni di uso e manutenzione, effettuato dall'**Acquirente** o dai suoi aventi causa o dal loro processo produttivo e/o, in ogni caso, imputabili a fatto del terzo; B) la mancata corrispondenza dei **Prodotti** a particolari specifiche o caratteristiche tecniche, o, alternativamente, la loro idoneità a usi particolari, salvo che tali caratteristiche e/o usi non vengano espressamente convenuti nella **Conferma d'Ordine** o in documenti ivi richiamati a tal fine.

7.5. Resta in ogni caso inteso che la responsabilità del **Venditore** è limitata al valore del prezzo corrisposto dall'**Acquirente** per i **Prodotti** risultati difformi, difettosi o viziati.

8. Forza maggiore

8.1. Ciascuna **Parte** potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.

8.2. La **Parte** che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra **Parte** il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

8.3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna **Parte** avrà il diritto di risolvere il presente **Contratto**, previo un preavviso di 15 (quindici) giorni lavorativi, da comunicarsi all'altra **Parte** per iscritto.

9. Diritti di proprietà industriale

9.1. Qualsiasi marchio, brevetto o altro diritto sulla proprietà industriale relativo ai **Prodotti** oggetto del **Contratto** è di esclusiva proprietà di **Rulmeca**. La vendita dei Prodotti non determina in alcun caso il trasferimento, ancorché parziale o temporaneo, di detti diritti.

9.2. L'**Acquirente** si obbliga a non porre in essere comportamenti che possano pregiudicare alcuno dei diritti di cui all'art. 9.1 e, in ogni caso, a comunicare a **Rulmeca** qualsiasi atto o fatto di terzi che possa pregiudicare detti diritti.

10. Foro Competente. Legge applicabile

10.1. Per qualsiasi controversia, derivante dal presente **Contratto** o collegata allo stesso, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bergamo. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il **Venditore** ha, comunque, la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell'**Acquirente**.

10.2. La legge applicabile al presente **Contratto** e/o agli ordini e/o alle **Conferme d'Ordine** è la legge italiana.

11. Cessione

11.1. L'**Acquirente** non potrà cedere a terzi il presente **Contratto** né alcun diritto od obbligo da esso derivante, senza il preventivo consenso scritto del **Venditore**.

12. Riservatezza

12.1. L'**Acquirente** si impegna a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terzi le informazioni e dati riservati del **Venditore** acquisiti e/o trattati ai fini e/o nella esecuzione del **Contratto** (le "**Informazioni Riservate**"), ivi inclusi - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - formule, procedimenti di fabbricazione, know-how tecnologico, idee, materiali vari, documenti in qualsiasi formato anche elettronico, prodotti di qualsiasi genere, nonché qualsiasi informazione relativa a processi, procedure interne, sviluppi, lavori sperimentali, attuazione di progetti, attività, segreti industriali e commerciali, informazioni, osservazioni, conoscenze, consigli e suggerimenti migliorativi, di processo, produttivi di natura confidenziale ed espressamente qualificati come tali dal **Venditore**, nonché ad utilizzare dette **Informazioni Riservate** ai soli fini dell'adempimento del presente **Contratto**.

12.2. Ogni eventuale divulgazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata dal **Venditore**.

Al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente articolo, l'**Acquirente** si impegna a mettere al corrente i propri dipendenti e/o collaboratori del carattere riservato di tali **Informazioni Riservate** nonché a vincolare i propri dipendenti e i collaboratori, al rispetto degli stessi obblighi di segretezza assunti dall'**Acquirente** ai sensi delle presenti **Condizioni Generali**.

12.3. Alla cessazione del rapporto commerciale tra le **Parti**, per qualsiasi ragione questa intervenga, l'**Acquirente** si impegna a restituire prontamente al **Venditore** o, in alternativa, a distruggere prontamente tutte le **Informazioni Riservate** in proprio possesso (anche in formato elettronico) senza trattenerne copia alcuna, neanche per fini di archiviazione.

12.4. Il presente impegno di riservatezza sarà vincolante fino alla scadenza del decimo anno successivo alla data di ogni **Contratto** o, se successivo, fino al momento in cui le **Informazioni Riservate** debbano ragionevolmente continuare ad essere considerate tali o abbiano valore commerciale.

13. Completezza

13.1. Il **Contratto** costituisce la totalità degli accordi tra **Venditore** e **Acquirente** e sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto tra le **Parti** in merito all'oggetto ivi considerato. Ciascuna delle **Parti** dà atto che, con la stipulazione del **Contratto**, essa non ha acquisito (né ha inteso fare affidamento su né acquisirà) alcun diritto o tutela in relazione ad alcuna dichiarazione o garanzia (rilasciata o meno con negligenza) diversa da quanto espressamente previsto nel **Contratto**. In caso di contrasto tra le previsioni delle presenti **Condizioni Generali** e quelle contenute nella **Conferma d'Ordine**, prevarranno le previsioni contenute in detta **Conferma d'Ordine**.

14. Disposizioni finali

14.1. L'eventuale tolleranza da parte del **Venditore** di comportamenti dell'**Acquirente** posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti **Condizioni Generali** non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

14.2. Ogni clausola di disposizione del presente **Contratto** che venga dichiarata invalida o inapplicabile, interamente o parzialmente, per una qualsivoglia ragione, sarà scindibile dalle altre e non inciderà sulla validità o l'esecuzione del presente **Contratto** nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione.

14.3. I titoli delle clausole del presente **Contratto** sono apposti esclusivamente per riferimento e comodità di consultazione, e non limiteranno o influenzeranno il significato delle disposizioni cui si riferiscono.

Data

L'**Acquirente**

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'**Acquirente** dichiara di avere attentamente letto, ben compreso e di accettare specificatamente le seguenti clausole delle sopra riportate **Condizioni Generali di Vendita**:

- 1.2, 1.3, 1.4. conclusione del contratto;
- 3.4. diritto di sospensione della prestazione;
- 4.3. modalità e termini per il reclamo;
- 4.4. pagamenti in caso di reclamo;
- 6.6. ritardo nei pagamenti e facoltà di sospensione;
- 6.8. *solve et repete*;
- 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. garanzia per vizi;
- 10.1. foro competente;
- 11.1. cessione del contratto.

Data

L'Acquirente

Timbro e firma
